

# **I chiarimenti sulla corretta esecuzione degli adempimenti fiscali che derivano dal termine di presentazione delle dichiarazioni IVA 2017 entro il 3 marzo**

La compensazione c.d. “orizzontale” del credito IVA annuale nel modello F24, per importi superiori a euro 5.000 annui (articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78), potrà essere effettuata **già a partire dal giorno 16 del mese di marzo 2017** anche se la dichiarazione annuale sia stata presentata dopo il 28 febbraio, ma comunque entro il 3 marzo 2017. Questa l'importante precisazione contenuta nella [risoluzione 26 del 6 marzo 2017](#), conseguente al “[comunicato legge](#)” del 1° marzo scorso, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, a causa dei rallentamenti nelle reti di trasmissione registrati nell'ultimo giorno di febbraio, saranno considerati tempestivi i modelli per l'anno d'imposta 2016 pervenuti entro il 3 marzo 2017.

[Link alla risoluzione del 6 marzo 2017, con oggetto: IVA \(Imposta sul valore aggiunto\) – Dichiarazione annuale IVA 2017 – Adempimenti fiscali che derivano dal termine di presentazione delle dichiarazioni IVA annuali entro il 3 marzo 2017](#)